

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 17 ottobre 2024, n. 594

[ID VIP 7469] – Parco agrivoltaico “Depalma” di potenza elettrica complessiva pari a 14,99 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) in località Casignano.

**Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Proponente: Depalma S.r.l.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione

dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;

- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 6671 del 18.01.2023, acquisita in data 09.02.2023 al prot. n. 1968 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 49456 del 30.03.2023, acquisita in data 31.03.2024 al prot. n. 5483 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 5912 del 11.04.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 7030 del 28.04.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 8409 del 26.05.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

- nota prot. n. 19459 del 15.11.2023, con la quale la Provincia di Brindisi ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 20249 del 27.11.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7469, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico "Depalma" di potenza elettrica complessiva pari a 14,99 MW da realizzare nel Comune di Brindisi (BR) in località Casignano, in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Depalma" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI**Documento - Impronta (SHA256)**

Relazione istruttoria ID_VIP 7469.pdf -

bfb0ac968078d087a6d095aa32fa992f65195c6c3ac21042473874c73ca4621b

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:


E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA											
ID VIP:	7469										
Intervento:	Realizzazione di un impianto agrovoltaico, denominato "Depalma", della potenza nominale di 14,99 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in agro di Brindisi, in località Casignano.										
Proponente:	Depalma srl										
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.Lgs. 152/2006 - Allegato II comma 2</i> <i>Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC</i>										
Comuni:	Brindisi (BR)										
	 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">LEGENDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">---</td> <td>Cavidotto MT da realizzare</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>Area impianto FV in progetto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>Stazione di elevazione in progetto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>Stazione di smistamento in progetto</td> </tr> </tbody> </table>	LEGENDA		---	Cavidotto MT da realizzare	■	Area impianto FV in progetto	■	Stazione di elevazione in progetto	■	Stazione di smistamento in progetto
LEGENDA											
---	Cavidotto MT da realizzare										
■	Area impianto FV in progetto										
■	Stazione di elevazione in progetto										
■	Stazione di smistamento in progetto										

1. Descrizione dell'intervento

Il progetto è relativo alla realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza nominale di 14,989 MW, denominato "Depalma" sito in agro di Brindisi in località Casignano e alla realizzazione delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN).

Le aree oggetto di progettazione, si affacciano in agro di Brindisi e distano circa 5 Km dal centro abitato cittadino, circa 1,7 Km dalla SP43, 3,8 Km dalla Statale 16 Adriatica, 2,5 Km dalla Statale 7 per Mesagne e 1,9Km dalla Provinciale 44. L'area di localizzazione della nuova Stazione Elettrica di Trasformazione e la nuova stazione di smistamento saranno realizzate sempre in agro di Brindisi e distano circa km 4 dal centro abitato. La cessione dell'energia prodotta dall'impianto agrovoltaico alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale (RTN), avverrà attraverso il collegamento dell'impianto alla Stazione Elettrica Terna esistente denominata "Brindisi Pignicelle". Tale collegamento prevede la realizzazione di un cavidotto interrato in Media Tensione che dall'impianto agrovoltaico arriverà a una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150kV collegata alla Stazione Elettrica esistente "Brindisi Pignicelle" mediante una nuova Stazione di Smistamento 150 kV. La nuova Stazione Elettrica di Trasformazione Utente 30/150 kV e la nuova Stazione di Smistamento 150 kV saranno ubicate in terreno limitrofo alla Stazione Elettrica "Brindisi Pignicelle", nella disponibilità del proponente.



Figura 1 – Localizzazione impianto su ortofoto

L'area interessata dal progetto del campo agrovoltaico è classificata in zona "E agricola" come da PRG vigente del comune Brindisi, con inquadramento al Foglio di mappa 99, particelle: 41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-64-66. L'estensione del terreno è di circa 11,85 ettari e l'intera area è prevalentemente circondata da terreni ad uso agricolo.




Figura 2 – Individuazione campo su mappa catastale

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

Dai dati analizzati si può affermare che l'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a).
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere o miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), non risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2); non è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **non** ricade in parte nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II o dell'art. 136, D.Lgs. n. 42/2004.



3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'intera area dell'impianto **non** rientra tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, come si evince dall'immagine che segue:




Figura 4 - <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- d) **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) l'impianto **non** risulta integrato nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale per quanto attiene la sua realizzazione.

In relazione al suo esercizio invece, il proponente afferma che:

"Vista la conformazione del lotto di intervento, il progetto ben si presta ad una gestione sostenibile e consapevole degli spazi, al fine di preservare la memoria storica delle aree e la vocazione stessa. Il progetto DEPALMA ben si presta, vista la localizzazione e il notevole apporto dato dal progetto agricolo, dalle mitigazioni, nonché al trattamento dei suoli con messa a dimora di leguminose autoriseminati e strisce di impollinazione alla messa in atto di meccanismi virtuosi di coinvolgimento locale, coordinati e coadiuvati dalla proponente per la creazione di nuove attività legate a:

- *produzione di miele;*
- *allevamento e pascolo ovini;*
- *produzione di prodotti legati alle piante messe a dimora;*
- *produzione agricola data dai carciofi IGP.*

La possibilità di pascolo delle pecore, nei periodi in cui il carciofo non sarà seminato, permetterà uno sfalcio naturale e non intensivo dei terreni oltre che la concimazione degli stessi, questo per migliorare, durante il periodo di fermo che inevitabilmente si avrà per la vita dell'impianto, la fertilità dei terreni e garantire un bilancio del carbon footprint positivo. La possibilità, in determinate aree, di far razzolare le galline garantirà gli standard qualitativi per produzione di uova biologiche. L'importante messa a dimora di piante aromatiche ed officinali, oltre a contribuire ad una compensazione paesaggistica dell'intervento è vista anche nell'ottica della creazione di attività legate alla lavorazione e utilizzo di tali piante. La produzione annuale di miele, stimata per ciascuna delle 84 arnie, è pari a 33,5 kg per un totale annuo di circa 2.814 Kg oltre alla possibilità di produzione di propoli e cera. Sono previsti 2,27 Ha a carciofeto brindisino IGP."

f) il progetto **non** contempla la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;

g) risulta **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

Non è **presente** né documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili.

Il proponente afferma che: *"Il progetto prevede l'installazione di moduli fotovoltaici, installati su una struttura sollevata da terra di 80 cm circa, raggiungendo un'altezza massima di circa 2,40m. Le strutture di supporto sono distanziate di 2,51 m. Nel dettaglio, la struttura di sostegno dei moduli fotovoltaici è di tipo fisso mediante l'inserimento nel terreno di profili in acciaio, la cui profondità sarà definita mediante prove sul terreno.*




Figura 5 – Particolare struttura di supporto

Dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini IGT Puglia e Salento. Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (*produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali*) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla **tutela della biodiversità**, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, al fine di incrementare e sostenere il valore ecologico dell'area, nello sfruttamento agricolo delle superfici all'interno dell'impianto fotovoltaico, il progetto (*cf. DEP_50_Elaborato_grafico_opere_mitigazione_compensazione*), prevede:

LEGUMINOSE AUTORISEMINANTI: *Messa a dimora di vegetativi auto seminanti (leguminose, erbe mediche, trifogli). Analisi chimiche condotte dal CREA (Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria) hanno dimostrato che tale tipo di inerbimento porta il terreno a migliorare la capacità produttiva nel tempo, a generare un bilancio positivo in termini di stoccaggio di carbonio oltre che a incrementare la ricchezza di diversità microbica presente nel suolo;*

STRADE MACADAM: *La nuova viabilità, ove non si possa sfruttare quella esistente, dovrà essere del tipo MacAdam. Lo strato superficiale del sistema MacAdam è costituito da spezzato di pietra calcarea di cava, di varia granulometria, compattato e stabilizzato mediante bagnatura e spianato con un rullo compressore. Lo stabilizzato è posto su una fondazione, costituita da pietre più grosse e squadrate, per uno spessore di circa 25/30 cm. La varia granulometria dello spezzato di cava fa sì che i vuoti formati fra i componenti a granulometria più grossa vengano colmati da quelli a granulometria più fine per rendere il fondo più compatto e stabile. Dalla colorazione della pietra calcarea, che quasi sempre è utilizzata nella pavimentazione delle strade sterrate, deriva il termine di "strada bianca". Le strade bianche e la viabilità minore costituiscono la matrice storica del paesaggio antropico. Della infinita ragnatela che un tempo costituiva la trama principale della maglia agricola del territorio e della quale abbiamo efficace testimonianza dalle mappe dei catastri storici, restano oggi solo poche tracce: la ragione di ciò risiede nella mutazione degli interessi, umani ed economici, che tali percorsi recavano. Il "viaggiare lento" sulla strada bianca permette la fruizione del paesaggio a misura d'uomo, consentendo una percezione vasta e articolata degli elementi che costituiscono l'ambiente ed il territorio.*

SOLUZIONI PER L'AVIFAUNA: *Stalli per volatili saranno installati sulla sommità dei pali dedicati all'impianto di videosorveglianza ed illuminazione di emergenza così che l'avifauna possa avere dei punti di stazionamento privilegiati. Un piano di monitoraggio di fauna ed avifauna è inoltre previsto sulla base di esperienze già acquisite dalla casa madre su impianti fotovoltaici. Le siepi diversificate con essenze arbustive e arboree*

alternate permetterà la nodificazione a specie che ora hanno abbandonato l'area e ne garantirà la protezione oltre che il sostentamento. La scelta di usare, per la recinzione perimetrale, una rete a maglia larga è volta anche a scongiurare la possibilità di interferenza con la fauna e l'avifauna. La scelta di pannelli a basso coefficiente di riflessione, strutture opacizzate, essenze foraggere, l'abbandono di una coltivazione di tipo intensivo a favore di una coltivazione biologica e senza mezzi invasivi garantirà al di fuori di ogni dubbio un incremento di biodiversità e una rivitalizzazione dell'areale .

ARNIE PER API NOMADICHE: Le api hanno un ruolo importantissimo nel mantenimento della biodiversità e nella conservazione della natura. Sono insetti impollinatori, cioè permettono l'impollinazione e di conseguenza la formazione dei frutti, trasportando il polline da un fiore all'altro. Attraverso questa attività garantiscono la presenza di specie vegetali diverse fra loro, un elemento importantissimo per la salute della natura;

SASSAIE PER ANFIBI E RETTILI ED INSETTI: Questi cumuli di pietre offrono a quasi tutte le specie di rettili e ad altri piccoli animali numerosi nascondigli, postazioni soleggiate, siti per la deposizione delle uova e quartieri invernali. Grazie a queste piccole strutture il paesaggio agricolo diventa abitabile e attrattivo per numerose specie. Purtroppo, in questi ultimi decenni i cumuli di pietra sono parecchio diminuiti. Questi elementi del paesaggio ostacolavano infatti il processo d'intensificazione agricola. L'agricoltura praticata oggi giorno permetterebbe di reinstallare tali strutture offrendo così un ambiente favorevole ai rettili. Purtroppo, l'utilizzo di macchinari ha permesso di trasportare le pietre a distanze maggiori e di depositarle là dove disturbano meno, per esempio nelle vecchie cave di ghiaia o sul letto dei fiumi, dove non hanno alcuna utilità ecologica. I cumuli di pietre stanno a testimoniare l'impronta che l'agricoltura ha lasciato sul paesaggio. Fanno parte del paesaggio rurale tradizionale. Oltretutto, si tratta dell'elemento più importante dell'habitat dei rettili. Non hanno soltanto un grande valore ecologico, ma anche culturale, storico e paesaggistico. Il mantenimento e le nuove collocazioni di cumuli di pietre e di muri a secco, è un buon metodo per favorire i rettili e molti altri piccoli animali (insetti, ragni, lumache, piccoli mammiferi, etc.) del nostro paesaggio rurale;

STRISCE DI IMPOLLINAZIONE: La "striscia di impollinazione" trova posto nella fascia di rispetto tra il confine di proprietà e la recinzione ed è in grado di attirare gli insetti impollinatori (api in primis) fornendo nettare e polline per il loro sostentamento e favorendo così anche l'impollinazione della vegetazione circostante (colture agrarie e vegetazione naturale). I vantaggi apportati dalle strisce di impollinazione sono di differente natura, chiamando in causa i seguenti piani:

- PAESAGGISTICO: arricchiscono il paesaggio andando a creare un forte elemento di caratterizzazione e di landmark, che cambia e si evolve nel tempo, assumendo di stagione in stagione cromie differenti e rinnovandosi ad ogni primavera.

- AMBIENTALE: rappresentano una vera e propria riserva di biodiversità, importantissima specialmente per gli ecosistemi agricoli; queste "riserve" assolvono a numerose funzioni ambientali, creando habitat idonei per gli insetti impollinatori;

- PRODUTTIVO: , se attentamente progettate e gestite possono costituire un importante supporto anche dal punto di vista produttivo. Studiando attentamente le specie da utilizzare è possibile generare importantissimi servizi per l'agricoltura, quali: aumento dell'impollinazione delle colture agrarie (con conseguente aumento della produzione), aumento nella presenza di insetti e microrganismi benefici (in grado di contrastare la diffusione di malattie e parassiti delle piante); arricchimento della fertilità del suolo attraverso il sovescio o l'utilizzo come pacciamatura naturale della biomassa prodotta alla fine del ciclo vegetativo.

SIEPI ARBOREO-ARBUSTIVE AUTOCTONE: Per le siepi verranno preferite specie tipiche della macchia mediterranea o comunque di specie autoctone. Esse verranno inserite lungo i confini esterni della recinzione in doppio filare con essenze arboree e arbustive alternate. Le siepi verranno poste adiacenti alla recinzione in modo tale da garantire una ulteriore mitigazione dell'area d'impianto. Saranno utilizzate esclusivamente specie autoctone come: lentisco (*Pistacia lentiscus L.*), corbezzolo (*Arbutus unedo L.*), alloro (*Laurus nobilis L.*),

rosmarino (*Rosmarinus officinalis L.*), pero selvatico (*Pirus Amygdaliformis*), pitosforo (*Pittosporum Tobira*), ginepro (*Juniperus communis L.*), ginestre (*Spartium junceum L.*), pruni e prugnoli (*Prunus spinosa L.*), fichi (*Ficus carica L.*); questo a creazione di veri e propri corridoi ecologici ad elevata biodiversità.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il proponente ha predisposto tra gli elaborati tecnici una relazione pedoagronomica (cfr. DEP_19_Relazione_pedoagronomica) nelle cui conclusioni si legge:

"l'area interessata dall'intervento, è coltivata esclusivamente a grano duro, non sono presenti colture arboree pluriennali nell'appezzamento. Nell'areale circostante, sono presenti parecchi oliveti, però non si denota la presenza di coltivazioni di pregio meritevoli di forme di tutela e valorizzazioni e di tutti gli ulivi presenti nessuno ha le caratteristiche di monumentalità ai sensi della L.R. 14/2009 e l'età stimata di aggira intorno ai 70-80 circa. L'oliveto presente non ricade in zona di produzioni particolari (DOP), in quanto l'impianto è al di fuori dell'area riconosciuta per la produzione degli oli DOP "Colline di Brindisi" però l'intera zona circostante alla zona di progetto, è classificata zona DOC per l'uva finalizzata alla produzione di un vino DOC denominato Brindisi.

Il progetto agrivoltaico proposto, descritto in una apposita relazione (cfr. DEP_23_Relazione_progetto_agricolo), si sviluppa su una superficie complessiva di circa 10,97 ha, e prevede la suddivisione delle aree relative all'intervento in zone omogenee così definite:

- "A" - area dell'impianto agrovoltaico coperta da leguminose autorisemianti, di superficie ha 7,70 circa;
- "B" - area tra le stringhe dell'impianto e dedicata a coltivazione di carciofo brindisino IGP, di superficie ha 2,28 circa;
- "C" - area a strisce di impollinazione interna all'area cintata di ha 0,76 circa;
- "D" - area perimetrale alla recinzione dedicata a siepi alternate e strisce di impollinazione di ha 0,48 circa;
- "E" - area dedicata alle arnie per api nomadiche per un totale di 84 arnie.




Figura 6 – cfr DEP_23_Relazione_progetto_agricolo

Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società proponente non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazione temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo.

Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrovoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie occupata dall'impianto (*recintata*): 11,03 ettari

Superficie agricola: 2,28 ettari (*superficie coltivabile a carciofeto . Non si tiene conto dell'area al di sotto dei pannelli perché non è coltivabile atteso che nella parte più bassa della struttura porta moduli l'altezza è pari 0.8m*);

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,20$$

Parametro A.1): Requisito non rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale dell'impianto

$$LAOR (S_{pv} / S_{tot}) \leq 40\%$$

Superficie totale: 11,85 ettari;

Superficie totale pannelli: 7,70 ettari

$$S_{pv} / S_{tot} = 0,64$$

Parametro A.2): Requisito non rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Il proponente associa al campo fotovoltaico un piano colturale che non prevede continuità di attività agricole o pastorali già esistenti.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agricola} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente analisi.

Parametro B.1) e B.2): non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra
Dagli elaborati grafici non si evince l'adozione di soluzioni innovative in relazione alla struttura porta moduli prevista nel progetto.

Parametro C: requisito non verificabile.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito.

Parametro D: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del principio DNSH, secondo quanto stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)",

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrovoltaiico in progetto, occupa una superficie complessiva di circa 11,85 ha, nel Comune di Brindisi (BR). Per quel che riguarda la zonizzazione urbanistica, i campi ricadono in zona agricola E. Il progetto unisce alla produzione di energia elettrica da fonte solare, un piano colturale che prevede due differenti aree da destinare alla coltivazione (carciofeto e leguminose) oltre alla installazione di 84 arnie per apicoltura.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- l'area dell'impianto ricade in **area idonea** ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021;
- l'intera area dell'impianto **non rientra** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- dalla consultazione della cartografia messa a disposizione dall'Assessorato alle Risorse Agroalimentari (<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ConsultazioneMappaVini/>) risulta che il sito su cui sorgerà l'impianto e le relative opere di connessione in esame rientrano nell'area di produzione dei vini IGT Puglia e Salento, ma non si può affermare che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non compromettano** o non interferiscano negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- considerando che il progetto viene definito dal proponente agrovoltaiico, determinante in senso negativo è il mancato rispetto dei parametri minimi previsti dalle "Linee Guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate in data 27 giugno 2022 dal MITE (<https://www.mite.gov.it/notizie/impianti-agri-voltaici-pubblicate-le-linee-guida>).
In particolare si osserva che l'impianto non adotta soluzioni integrate con moduli elevati da terra: non si evince, dagli elaborati tecnici messi a disposizione, l'adozione di soluzioni innovative in relazione alla struttura porta moduli prevista nel progetto.

7. Riferimenti

La posizione rispetto alle aree non idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010 è stata verificata sul sito: <https://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>